**è sempre 25 novembre**

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**

**Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE SICILIA**

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail:[presidenza.sicilia@lnd.it](mailto:presidenza.sicilia@lnd.it)

**Comunicato Ufficiale n° 233 del 30 Novembre 2024**

**Stagione Sportiva 2024/2025**

**1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Dott.ssa Federica Cocilovo e dalla Dott.ssa Fabiola Giannopolo nonchè dai rappresentanti dell’A.I.A., Sig.ri Giuseppe Lo Cicero (C11), Giuseppe La Cara (Ca5) e Antonio Giordano (SGS) ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**CAMPIONATO COPPA SICILIA CALCIO A5**

**GARE DEL 28/11/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA A.S.D AGRIGENTO FUTSAL - FULGENTISIMA DEL 28.11.2024.**

**COPPA SICILIA C5 C2 7-1;** Ricorso Società Fulgentissima

Con ricorso ritualmente proposto la Società Fulgentissima Segnalava la posizione irregolare del calciatore Sodano Giorgio (16.09.2002), impiegato dalla Società Agrigento Futsal sebbene squalificato;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:

Il calciatore Sodano Giorgio, impiegato dalla Società Agrigento Futsal, risulta colpito, già tesserato con la suddetta Società, da squalifica per una gara, in relazione alla gara di Coppa Sicilia Calcio a 5 C2 Agrigento Futsal-Gemini Calcio dell'11.11.2023, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 190 LND del 14.11.2023;

Tale squalifica, non scontata nel corso della precedente stagione, andava scontata nella gara di cui al presente ricorso ed alla quale, pertanto, il predetto non aveva titolo per parteciparvi;

Pertanto, visti l'art. 10, comma 6, del C.G.S. ed il Regolamento della Coppa Sicilia Calcio a 5 C2 pubblicato sul C.U. n. 174 del 29.10.2024;

Si delibera:

Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Fulgentissima, non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Per l'effetto di infliggere alla Società Agrigento Futsal la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6 nonché l'esclusione dal prosieguo della manifestazione;

Di infliggere al calciatore Sodano Giorgio (16.09.2002), Società Agrigento Futsal, una ulteriore giornata di squalifica;

Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Agrigento Futsal, La Mendola Daniele, la sanzione dell'inibizione fino al 15.12.2024.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Pietro Accurso

**PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL 30 NOVEMBRE 2024**

**IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE**

Wanda COSTANTINO Sandro MORGANA